SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XII LEGISLATURA --

N. 2267

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1995

Stabilizzazione dei professionisti che svolgono nei policlinici universitari attività di collaborazione retribuita

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevolt Senatort. – Come è noto, in diversi Policlinici universitari lavorano decine di professionisti, tutti laureati, assunti nel corso del tempo dai direttori delle cliniche e dei servizi, a titolo precario e provvisorio, allo scopo di far fronte alle carenze di personale necessario per le attività assistenziali.

Nel corso degli anni, il lavoro del personale suddetto è diventato sempre più qualificato e rilevante dal punto di vista quantitativo, tanto che oggi appare irrinunciabile per le facoltà mediche.

Si tratta infatti di professionisti non più giovanissimi, che hanno in genere una notevole produzione scientifica, e che per l'esperienza maturata sul campo e la loro qualificazione specialistica forniscono un contributo insostituibile al funzionamento dei Policlinici.

Soltanto a Napoli, i suddetti professionisti, comunemente denominati «gettonati», che prestano la loro attività nei Policlinici, sono 313 nel I Ateneo e 280 nel II Ateneo.

Appare pertanto giunto il momento di provvedere a una definitiva stabilizzazione dell'incarico di lavoro dei «gettonati».

Il presente disegno di legge si propone questo scopo e lo fa nel modo più semplice, stabilendo la definitiva conferma del lavoro mediante la conclusione di contratti a tempo indeterminato, previo parere dei consigli di facoltà di medicina e chirurgia.

L'onere conseguente alla conclusione dei contratti graverà sul bilancio delle Aziende universitarie policlinici ma sarà in pratica a somma zero, tenuto conto che la stabilizzazione del rapporto comporta l'incompatibilità di coloro che svolgono altri lavori, subordinati o autonomi, presso strutture del Servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che essi dovranno lasciare l'incarico che attualmente hanno nei Policlinici e che questi non saranno più tenuti alla loro retribuzione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Al fine di soddisfare le esigenze di funzionamento dei Policlinici universitari, le università interessate possono confermare il rapporto libero professionale convenzionalmente stabilito con il personale munito di laurea in medicina e chirurgia, farmacia, biologia e medicina veterinaria, che da almeno nove anni svolge attività di collaborazione straordinaria retribuita presso i Policlinici a gestione diretta.
- 2. Il rapporto di lavoro sarà confermato mediante contratti a tempo indeterminato, previo giudizio di idoneità espresso dai consigli di facoltà di medicina e chirurgia, secondo le modalità stabilite con decreto del Rettore, anche sulla base delle direttive generali fissate con decreto del Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.
- 3. L'onere relativo ai contratti grava sui bilanci delle Aziende universitarie policlinici in base ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.
- 4. La stipula del contratto comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente o convenzionale con strutture del Servizio nazionale sanitario, così come previsto dal comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
- 5. Ai fini della partecipazione a concorsi per posti vacanti in conseguenza della ridefinizione delle piante organiche dei Policlinici, il servizio del personale assunto con contratto è valutabile con un punteggio non superiore a 25 punti.
- 6. Il personale assunto con i contratti di cui alla presente legge è assegnato ai Policlinici o Aziende universitarie policlinici per lo svolgimento di funzioni assistenziali

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

analoghe a quelle del primo livello sanitario, quale previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, senza ingerenza sulle funzioni delle altre figure professionali di cui al decreto suddetto.